



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORD. N. 27/2026

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI ASSIMILATI, E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI COMPRESI NELL'AREA INDIVIDUATA DALLA DELIBERA DI G.C. N. 482 DEL 27 DICEMBRE 2024

LA SINDACA

RILEVATO che:

- in vista del periodo estivo, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi assimilati, nonché degli esercizi commerciali, continuano a verificarsi assembramenti con conseguenti urla e schiamazzi;

- detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale e notturna, anche in considerazione del fatto che numerosi avventori acquistano per asporto bevande soffermandosi fuori dai locali pubblici per la loro consumazione;

RILEVATO che tali episodi non sono più tollerabili, anche tenuto conto dei drammatici fatti di cronaca recentemente accaduti a Massa;

RITENUTO che, come indicato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è necessario mettere in campo tutte le azioni idonee ad assicurare il rispetto della convivenza civile anche attraverso iniziative congiunte e coordinate tra i Comuni di Massa e Carrara per combattere la c.d. "malamovida" ;

DATO ATTO CHE la frazione di Marina di Carrara è luogo caratterizzato da episodi sempre più frequenti e diffusi di disturbo alla quiete pubblica di cui sono protagonisti, in maniera sempre più considerevole, anche adolescenti, e che tali episodi interessano anche l'area di Carrara centro storico ed Avenza;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 04/07/2018, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, nel cui Titolo III sono disciplinate la convivenza civile, il decoro urbano e l'igiene pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 26 del predetto Regolamento, al comma 1 dispone il divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno

successivo su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'Art. 41 della Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 (ora L.R. 62/2018), mentre al successivo comma 2 stabilisce che il periodo e le aree poste all'interno del territorio comunale in cui vige tale divieto siano individuate con deliberazione della Giunta Comunale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 482 del 27 dicembre 2024 ad oggetto: "Divieto di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, dal 01/01/2025 al 31/12/2026. Delimitazione aree";

PRESO ATTO che le aree di Carrara centro storico, Avenza e Marina sono così definite:

- area del centro storico di Carrara delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca - Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata - Via Carriona - Salita San Rocco - Viale Potrignano - Via Apuana - Via Carriona - Via del Commercio - Via C. Dickens - Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

- area di Avenza delimitata da Via Petacchi - Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Petacchi e Via Covetta), Via Covetta (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona) e Via Carriona (tratto compreso tra Via Covetta ed il sottopasso ferroviario);

- area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano - Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbrocotti fino al confine con Sarzana - Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti - Via Pontremoli - Viale G. Galilei,

TENUTO CONTO che, come emerso da segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e dagli articoli degli organi di informazione su stampa ed altri canali, anche social, le aree del territorio comunale nelle quali si concentrano maggiormente i fenomeni di degrado e non rispetto delle regole della convivenza civile coincidono con l'area individuata dalla succitata delibera di Giunta;

VISTO l'Art. 50 del T.U.E.L. 267/00, ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, laddove riconosce al Sindaco la potestà di intervenire, quale rappresentante della comunità locale ed in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel caso in cui si prospetti l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

DATO ATTO CHE la costante esposizione al rumore, in particolar modo durante le ore notturne, può determinare un'alterazione del benessere psico - fisico dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale dei residenti, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni;

RICHIAMATO quanto contenuto nel “Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata”, ed in particolare quanto previsto all’articolo 9 (attività di controllo sulle attività economiche e modelli di prevenzione amministrativa);

VALUTATI sussistenti i presupposti, a tutela del diritto alla quiete in orario notturno, per l’adozione di misure in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione e assimilati, nonché degli esercizi di vendita;

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 novembre n.62 e s.m.i “Codice del Commercio”;

VALUTATO che l’adozione di un provvedimento volto a limitare gli orari di apertura, oltre un certo orario, dei locali di somministrazione e assimilati, nonché degli esercizi di vendita ricadenti nelle aree sopra descritte, sia strumento più idoneo allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento e di disturbo alla quiete pubblica e si ponga in una prospettiva di gradualità rispetto ai provvedimenti già assunti mediante l’adozione del regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO quindi di intervenire adottando provvedimento per limitare gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, applicabile anche ai circoli privati di cui al DPR 235/2001, nonché gli orari di apertura e chiusura anche degli esercizi che svolgono in prevalenza attività artigianale di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizzeria al taglio, gastronomia e similari;

RITENUTO altresì necessario intervenire anche in materia di orario di esercizi commerciali di vicinato e di media struttura presenti nelle aree sopra individuate;

RITENUTO, inoltre, alla luce di quanto emerso nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica del giorno 12 u.s., di adottare anche misure volte ad impedire lo stazionamento delle persone negli spazi occupati da dehors e, comunque, da tavoli e sedie, oltre l’orario di chiusura al pubblico;

RILEVATO CHE il presente provvedimento è adottato con validità circoscritta al periodo che va dal giorno 17/04/2026 al giorno 31/05/2026 compresi, nel quale si intende indispensabile intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze;

DATO ATTO che in data 14 aprile 2026 si é svolto un incontro tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni di Categoria;

Tutto ciò premesso;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e .s.m.i.;

VISTO il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n.76 del 15/07/2019;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, di stabilire la seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico alimenti e bevande, esercizi

commerciali, circoli privati, laboratori artigianali con annesso punto vendita, come di seguito riportato.

Art. 1 _ Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed ai circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché agli esercizi artigianali di produzione alimenti con annesso punto vendita, come gelateria, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto, nonché agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ricadenti nelle seguenti aree:

-area del centro storico di Carrara delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca – Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata – Via Carriona - Salita San Rocco – Viale Potrignano – Via Apuana - Via Carriona - Via del Commercio – Via C. Dickens – Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

- area di Avenza delimitata da Via Petacchi - Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Petacchi e Via Covetta) , Via Covetta (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona) e Via Carriona (tratto compreso tra Via Covetta ed il sottopasso ferroviario);

- area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano -Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana- Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti – Via Pontremoli - Viale G. Galilei;

Art. 2_ Orari minimi e massimi di apertura e di chiusura

A partire dal giorno 17/04/2026 fino al giorno 31/05/2026 (compresi) gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all'interno delle seguenti fasce orarie:

- 1) per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché gli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come, a titolo esemplificativo, gelaterie, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto, **dalle ore 5,00 alle ore 00,30** .

Entro le ore 01,00 gli esercenti dovranno provvedere alla rimozione delle sedie dalle loro pertinenze esterne (compresi i dehors aperti) o, qualora la loro completa rimozione non sia fattibile, dovranno provvedere all'accastamento e/o messa in sicurezza, con idonee modalità, di tali arredi affinché non possano essere usati per lo stazionamento oltre l'orario di chiusura.

- 2) per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita:
dalle ore 07,00 alle ore 20,00.

Tale limitazione vale anche per la vendita da asporto.

Art. 3 _ Sanzioni

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza, comporta, a carico dei trasgressori e secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara, data della sottoscrizione digitale

LA SINDACA
Ing.Serena Arrighi

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21, 23, 23 bis e 23 ter del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione Digitale

